



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2003
COM(2003) 835 definitivo

2003/0320 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti¹ dispone che, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2003, il traffico stradale di merci sloveno in transito attraverso l'Austria sia soggetto a un sistema di ecopunti analogo a quello cui sono soggetti gli automezzi pesanti comunitari.
2. Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria² stabilisce un regime speciale per gli automezzi pesanti che transitano dall'Austria. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo prevede che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.
3. Il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 ha chiesto la proroga del regime di ecopunti. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria³. Su tale proposta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo il 25 novembre 2003 nell'ambito della procedura di conciliazione. Sulla base di tale accordo sarà adottato un regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.
4. Dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri, tra i quali la Slovenia, parteciperanno al nuovo regime transitorio di punti istituito da tale regolamento per il transito degli automezzi pesanti sul territorio austriaco.

Per motivi di parità di trattamento e per garantire la continuità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità e dalla Slovenia, è opportuno applicare alla Slovenia il nuovo regime transitorio di punti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004.

5. È quindi giunto il momento che la Comunità avvii negoziati con la Slovenia per pervenire a un accordo formale.
6. Dati i tempi molto brevi entro i quali dev'essere applicato l'accordo (a partire dal 1° gennaio 2004), la Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi contemporaneamente sulla raccomandazione di negoziato e sulle proposte di decisione del Consiglio riguardanti la firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'accordo. Essa trasmette pertanto al Consiglio la raccomandazione e le proposte di decisione in questione.

¹ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 62.

² GU C 241 del 29.8.1994.

³ COM(2001) 807 def. del 20.12.2001.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.
- (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il ...
- (3) Occorre adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione⁵,

visto il parere del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti⁷ dispone che il traffico sloveno sia soggetto a un sistema di ecopunti analogo a quello cui sono soggetti gli automezzi pesanti comunitari adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria.
- (2) Il 25 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su un nuovo regime transitorio di punti da applicare a partire dal 1° gennaio 2004 agli automezzi pesanti comunitari adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria.
- (3) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità europea un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia riguardo ai punti da assegnare alla Slovenia per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004.
- (4) Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità in data ...
- (5) Occorre approvare detto accordo,

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 62.

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria

A. Lettera della Comunità europea

Signor...,

Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, si è concordato quanto segue.

1. Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Slovenia con peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2. Agli automezzi pesanti sloveni adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004 sono assegnati 118 816 punti.
3. Le modalità applicative e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle del precedente regime di ecopunti e sono indicate nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997⁸.

Se necessario, il comitato dei trasporti Comunità/Slovenia adotterà le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo al completamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo avrà termine il 30 aprile 2004.

Le sarei grato se volesse confermarci l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome della Comunità europea

⁸ GUL 182 del 16.7.1999, pag. 21.

B. Lettera della Repubblica di Slovenia

Signor...,

In riferimento alla Sua del ..., in cui mi informa di quanto segue:

"Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione della Repubblica di Slovenia e la delegazione della Comunità europea, si è concordato quanto segue.

1. Il regime di punti provvisorio si applica agli automezzi pesanti immatricolati in Slovenia con peso totale autorizzato superiore a 7,5 tonnellate, che utilizzano 6, 7 o 8 punti quando transitano dall'Austria carichi o a vuoto.

I veicoli che utilizzano più di 8 punti non possono transitare dall'Austria.

Sono esenti dal pagamento di punti i veicoli che avrebbero dovuto pagare fino ad un massimo di 5 punti.

2. Agli automezzi pesanti sloveni adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004 sono assegnati 118 816 punti.
3. Le modalità applicative e le procedure di gestione e controllo dei punti sono identiche a quelle del precedente regime di ecopunti e sono indicate nell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione del regime di ecopunti al traffico sloveno di transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 1997⁹.

Se necessario, il comitato dei trasporti Comunità/Slovenia adotterà le misure complementari relative alle procedure del regime di punti provvisorio, alla distribuzione dei punti e agli aspetti tecnici dell'applicazione del presente scambio di lettere.

4. Il presente accordo entra in vigore il giorno successivo alla notifica di ciascuna parte riguardo al completamento della procedura interna per la conclusione dell'accordo medesimo.

Esso si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

L'accordo avrà termine il 30 aprile 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente."

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio governo sul contenuto della lettera.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del governo della Repubblica di Slovenia

⁹ GUL 182 del 16.7.1999, pag. 21.